



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Servizio Segreteria

COPIA

Delibera N. 29

TRIBUTI/edb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta Pubblica di I^a convocazione

OGGETTO: *MODIFICA REGOLAMENTI DI APPLICAZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE): TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) E TARI (TASSA SUI RIFIUTI).*

L'anno **duemilaquindici** addì **venticinque** del mese di **maggio** alle ore 18.45 nella Sala dell'Auditorium "Madre Teresa di Calcutta" Barchesse di Villa Errera, su convocazione della Presidente del Consiglio avvenuta a mezzo avvisi scritti, debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>	<i>N</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	PAVANELLO MARIA ROSA	X		10.	BOLDRIN GIOVANNI	X	
2.	BOVO DORA	X		11.	BABATO GIORGIO	X	
3.	PETROLITO GABRIELE	X		12.	PASQUALETTO MARTINA	X	
4.	BRANDOLINO ERICA	X		13.	MARCHIORI MARCO	X	
5.	POLITI TOMMASO	X		14.	MILAN ANTONIO	X	
6.	COLETTI MASSIMO	X		15.	BALLEELLO MARINA	X	
7.	ROSTEGHIN FIORENZO	X		16.	DALLA COSTA LUCIO		X
8.	CONTI LUISA	X		17.	SACCON GIAMPIETRO	X	
9.	CIBIN RENATA	X					

Partecipa alla seduta il Signor *LONGO SILVANO*, Segretario Generale del Comune.

La Signora *CIBIN RENATA* nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Assistono alla seduta gli assessori: Vianello Federico, Salviato Giuseppe, Tomaello Annamaria e Zara Cristian.

Scrutatori: Bovo Dora, Boldrin Giovanni e Balleello Marina.

Esce il cons.re Marco Marchiori, ora i componenti del Consiglio sono 15.

Il funzionario Capo del servizio Finanziario – dr. Mozzato Maurizio - illustra la proposta -: “Con questo provvedimento si propone di recepire nei regolamenti TARI e TASI la modifica all'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, che prevede in particolare ai fini IMU che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita a abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero, AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso. Allora, questa modifica, che vale ai fini IMU, viene recepita apportando la modifica al regolamento della TARI all'art. 21 e alla TASI aggiungendo l'art. 6 bis. In particolare si prevede che per la TARI e per la TASI il verificarsi di questa fattispecie le tariffe vengano ridotte di due terzi. Oltre a questa modifica c'è anche l'aggiunta al comma 5 dell'art. 10 del Regolamento TASI la possibilità dell'ente di utilizzare un proprio modello dichiarativo. Ricordo che il Decreto Ministeriale.. doveva uscire un decreto ministeriale con il quale doveva essere approvato il modello di dichiarazione della TASI, ad oggi non uscito, non ancora emanato, e quindi la proposta è quella che si possa utilizzare un modello proprio per sopperire a questa carenza”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- **DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- **RICHIAMATO** quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
- **VISTO** l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- **VISTO** il decreto del 24/12/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, per l’anno 2015, è stato differito al 31/03/2015;
- **VISTO** il decreto ministeriale del 16/03/2015 che proroga ulteriormente al 31/05/2015 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2015;
- **DATO ATTO** che entro lo stesso termine sopra indicato possono essere approvate le delibere regolamentari e tariffarie concernenti le entrate locali;
- **VISTO** l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», e s.m. il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- **VISTI** i regolamenti predisposti ai fini dell’applicazione della Imposta Unica Comunale IUC approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/07/2014:
 - Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU - (allegato 1);
 - Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili – TASI - (allegato 2);
 - Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI – (allegato 3);
- **CONSIDERATO** che l’art 9 bis del D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito dalla Legge 23/05/2014, n. 80 ha introdotto delle modifiche alla normativa in materia di IMU, TASI E TARI per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all’estero, con decorrenza dall’anno 2015 disponendo “
 - *“comma 1 ... A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.*
 - *Comma 2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.”*
- **ATTESO** che l’entrata in vigore della norma sopra descritta rende opportuna la modifica dei regolamenti **TARI e TASI**, anche se in essi è prevista la clausola di adeguamento;

- **DATO ATTO** che non si rende necessaria la modifica del regolamento IMU, in quanto lo stesso regola unicamente quanto non stabilito direttamente dalla normativa in materia e che rientra nella discrezionalità decisionale del Comune; quanto disposto dall'art 9 bis suddetto si applica per legge;

- **CONSIDERATO:**

- che con Risoluzione n. 3/DF/2015 del 25/03/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito che il modello di dichiarazione TASI deve essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che alla data attuale non è ancora stato approvato il modello e che la scadenza per la dichiarazione per l'anno 2015 è prossima (30/06/2015);
- che nell'inerzia ministeriale può essere esercitato il potere comunale regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs 446/1997, nell'ottica della maggiore semplificazione degli adempimenti per il contribuente, integrando la disciplina della tassa nelle sue mancanze.

- **ATTESO** di modificare l'art. 10 del Regolamento TASI integrandolo con la possibilità da parte del Comune di utilizzare un modello proprio dichiarativo nelle more di approvazione del modello ministeriale;

- **DATO ATTO** che le modifiche suddette sono state apportate ai testi dei regolamenti TARI e TASI che costituiscono gli allegati 1 e 2 della presente deliberazione facendone parte integrante; le modifiche sono quelle sotto evidenziate con il testo in corsivo:

Regolamento TARI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

Aggiunta al comma 1 alla fine della lettera a). – *“b) Dal 1/01/2015 l'abitazione, costituita da una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: **riduzione del 66,67% (tassa ridotta di 2/3).** Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) non si cumulano.*

Regolamento TASI

Aggiunta dell' "art. 6 bis - riduzioni

1. *Dal 01/01/2015 per l'abitazione, (costituita una e una sola unità immobiliare) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, **spetta la riduzione del 66,67% (tassa ridotta di 2/3).**”*

Art. 10 – Dichiarazione

Aggiunta del comma 5:

“ 5. Nelle more di approvazione del modello ministeriale di dichiarazione, il Comune potrà utilizzare un proprio modello dichiarativo.”

- **VISTO** il comma 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 che prevede “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs 28/09/1998, n. 360 e s.m.”;

- **VISTO** il comma 15 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 che prevede “ A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio;
- **VISTO** il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;
- **ACQUISITI I PARERI** del responsabile di Servizio, per la regolarità dell'atto sotto l'aspetto tecnico e del ragioniere capo, sotto l'aspetto contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 ed inseriti nella presente deliberazione;
- **CONSIDERATO** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 12.5.2015;
- **ACQUISITO** il parere dei revisori dei conti espresso in data 29/04/2015;
- **CON VOTI** favorevoli 11 contrari 4 (Pasqualetto Martina, Milan Antonio, Balleello Marina e Saccon Giampietro) espressi per alzata di mano dai n. 15 componenti il Consiglio Comunale, presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni indicate nelle premesse, i seguenti regolamenti approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/07/2014 come segue:

Regolamento TARI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

Aggiunta al comma 1 alla fine della lettera a). – “*b) Dal 1/01/2015 l'abitazione, costituita da una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,67% (tassa ridotta di 2/3). Le riduzione di cui alle lettere a) e b) non si cumulano.*

Regolamento TASI

Aggiunta dell' "art. 6 bis - riduzioni

1. Dal 01/01/2015 per l'abitazione, (costituita una e una sola unità immobiliare) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, spetta la riduzione del 66,67% (tassa ridotta di 2/3)."

Art. 10 – Dichiarazione

Aggiunta del comma 5:

“ 5. Nelle more di approvazione del modello ministeriale di dichiarazione, il Comune potrà utilizzare un proprio modello dichiarativo.”

come risulta dagli **allegati 1 e 2** costituiti rispettivamente dai testi aggiornati dei regolamenti TARI e TASI e che formano parte integrante della presente deliberazione (testo modifiche evidenziato in corsivo);

2. **DI DARE ATTO** che le modifiche dei regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2015;
3. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione di modifica dei regolamenti dovrà essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e ai sensi dell'art.13 comma 15 del medesimo D.L. 201/2011;

^^^^^^^^^^^^

Il Responsabile del Settore TRIBUTI, VALLOTTO MONICA, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 30 aprile 2015

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 30 aprile 2015

Il Responsabile del Settore SEGRETARIO GENERALE - PARERE CONTABILE, DR. LONGO SILVANO, ha espresso, sulla presente proposta di deliberazione, parere FAVOREVOLE

MIRANO, li 05 maggio 2015

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to CIBIN RENATA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LONGO SILVANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa oggi all'ALBO PRETORIO per la prescritta PUBBLICAZIONE di GG. 15, a mente dell'art. 124 - 1° comma del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, e registrata al reg. Pubbl. N° 852 .

Lì, 10 giugno 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to VALERIA LAZZARINI

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune come sopra, è divenuta esecutiva il giorno 20.6.2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì, 23.6.2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr. LONGO SILVANO